



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO / GUARDIA COSTIERA
 POZZALLO

(L.re Medaglie d'oro lunga navigazione - ☎0932-953327 ☎0932-953590 - e-mail: cppozzallo@mit.gov.it)
 UFFICIO TECNICA – SICUREZZA E DIFESA PORTUALE

Ordinanza n. 62 /2013

Esecuzione di campionamenti di fondali marini all'interno del Porto piccolo di Pozzallo

Il sottoscritto Capitano di Fregata (CP), Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Pozzallo:

- VISTA** la nota prot. nr. 25552 in data 26.09.2013, assunta al prot. nr. 21430 del 27.09.2013, con la quale il Comune di Ispica ha chiesto, nell'ambito del progetto di tutela della fascia costiera di Santa Maria del Focalio, l'autorizzazione ad eseguire, nel periodo compreso dal 15 ottobre 2013 al 15 gennaio 2014, dei campionamenti di sedimenti marini all'interno del Porto piccolo di Pozzallo;
- VISTO** il messaggio prot. n. CRRP/DN/07676 datato 09/10/2013 di Maridrografico Genova, con il quale si autorizza, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 222 comma 1 lettera d) e comma 2 lettera b) ed e) del DPR nr. 90 del 14.03.2013, l'attività di rilievo sopra citata;
- VISTO** il messaggio prot. n. 54284 datato 18/10/2013 di Marisicilia, con il quale si concede il nulla osta ai fini militari marittimi per lo svolgimento dell'attività di monitoraggio di che trattasi;
- VISTO** il messaggio prot. n. 73033/C/3/3/GEOMETOC datato 16/10/2013 di Maristat, con cui si comunica il nulla osta relativamente ai possibili impatti sull'attività operativa di Forza Armata dei rilievi da effettuare;
- VISTA** la nota prot. nr. 29191 in data 29.10.2013, assunta al prot. nr. 24095 del 29.10.2013, con la quale il Comune di Ispica partecipa le determinazioni della Soprintendenza del Mare di Palermo in merito ai lavori in parola;
- VISTA** la nota prot. n. 694 datata 07/06/2013 emanata dall'U.O. VI della Soprintendenza del Mare di Palermo citata nella predetta nota del Comune di Ispica;
- VISTI** i documenti di bordo ed i certificati di sicurezza dell'unità PO 694 di bandiera italiana quale unità navale utilizzata per l'esecuzione dell'attività di che trattasi;
- VISTO** il Regolamento del Porto di Pozzallo reso esecutivo con Ordinanza nr. 100/2010;
- VISTO** il proprio nulla osta nr. 115/2013 rilasciato in data 06 novembre 2013;
- VISTI** gli Avvisi ai naviganti contenuti nella "Premessa agli avvisi di carattere generale" dell'Istituto Idrografico della Marina Militare anno 2013 (I.I. 3146), con particolare riferimento agli Avvisi annuali fondamentali ed alle Informazioni nautiche contenute nel fascicolo n. 01/2013;
- RITENUTO** necessario disciplinare lo svolgimento del monitoraggio in parola allo scopo di garantire la sicurezza della navigazione, balneazione e della pubblica incolumità di persone e cose nelle zone di mare interessate;
- VISTI** gli artt. 17, 30, 81 e 1164 del Codice della navigazione, nonché l'art. 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione - parte marittima;
- VISTA** la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (Colreg '72), resa esecutiva in Italia con Legge nr. 1085 del 21.12.1977;
- VISTO** il D.P.R. n. 816/1977 che stabilisce il limite delle acque territoriali italiane
- VISTA** la Legge n. 979/1982, recante "Disposizioni per la difesa del mare";
- VISTO** il D.Lgs. n. 196/2005, recante "Istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale";



RENDE NOTO

Nel periodo compreso dalla data di emissione della presente Ordinanza fino alla data del 15 gennaio 2014, condimeteo permettendo e solo in orario diurno, il Comune di Ispica effettuerà, per mezzo dell'unità navale iscritta al nr. PO694 dei Registri navi Minori e Galleggianti di Pozzallo una serie di campionamenti di sedimenti marini all'interno del Porto piccolo di Pozzallo.

ORDINA

Articolo 1

(Distanza di sicurezza e condotta delle unità navali in prossimità dell'area dei lavori)

Nei giorni e negli orari sopra indicati, tutte le unità navali di qualsiasi genere in transito o in prossimità del predetto tratto di mare dovranno mantenersi ad una distanza di sicurezza di almeno 100 (cento) metri dal mezzo nautico operante in zona, prestando massima attenzione alle segnalazioni che potrebbero essere loro rivolte dall'unità impiegata nell'attività in parola, nonché adottando, se del caso, tutte le accortezze e le precauzioni dettate dall'arte marinaresca al fine di scongiurare potenziali situazioni di pericolo, evitando di creare intralcio al regolare svolgimento delle operazioni in corso.

L'accesso alla predetta zona d'interdizione è vietato a chiunque con l'eccezione:

- a) dei mezzi impiegati nei lavori, già citati nella presente Ordinanza;
- b) dei mezzi nautici della Guardia Costiera, delle forze di Polizia, di pronto soccorso e di pronto intervento.

Le unità navali in transito dovranno procedere alla minima velocità consentita dalle caratteristiche evolutive dei mezzi necessarie per la manovra di governo in sicurezza degli stessi e comunque tali da non creare movimenti ondosi che disturbino il normale svolgimento delle attività di ricerca in atto, prestando la massima attenzione alle eventuali segnalazioni che venissero loro rivolte dal personale impegnato nei rilievi da effettuare.

Articolo 2

(Precauzioni)

L'unità navale impiegata nell'esecuzione dell'attività di che trattasi, dovrà essere considerata "nave con manovrabilità limitata", così come previsto dall'art. 3, comma 1, lettera g) del Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare del 1972 (COLREG 72) e, pertanto, dovrà mostrare i segnali previsti dall'art. 27, lettera b) del suddetto Regolamento, unitamente alla bandiera "IR" del Codice Internazionale dei Segnali, nonché rispettare tutte le altre normative e prescrizioni riguardanti i sistemi di segnalamento marittimo AISM-IALA, del Regolamento citato nonché dello specifico nulla osta rilasciato da questa Capitaneria di Porto ed indicato in premessa.



Il soggetto giuridico pubblico e/o privato che effettuerà l'attività in parola dovrà mettere in atto ogni accorgimento che garantisca la sicurezza della navigazione e la pubblica incolumità nella zona interessata e dovrà porre in essere ogni misura ai fini della salvaguardia dall'inquinamento marino.

Articolo 3
(Obbligo di comunicazioni)

E' fatto obbligo al Comando dell'unità navale impegnata in detta attività di comunicare, mediante apparato radio VHF, l'orario di inizio e quello di fine delle attività giornaliere da svolgere, unitamente ad eventuali pregiudizi derivanti dalle operazioni condotte, in danno delle normali attività connesse alla balneazione, navigazione, traffico mercantile, pesca ed a tutti gli altri pubblici usi del mare.

Art. 4
(Disposizioni finali e sanzioni)

Il soggetto giuridico pubblico e/o privato che effettuerà l'attività in parola sarà ritenuto responsabile per eventuali infortuni e danni a persone e/o cose, per cause direttamente od indirettamente dipendenti dall'esecuzione dei lavori di che trattasi.

L'amministrazione marittima deve comunque intendersi manlevata da ogni responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose derivanti dalle operazioni di cui alla presente ordinanza da intendersi ricadere sul responsabile delle operazioni.

I contravventori alla presente Ordinanza, oltre ad essere ritenuti civilmente e penalmente responsabili dei danni che potrebbero derivare a persone e/o cose, saranno perseguiti, salvo che il fatto non costituisca altro e più grave reato, ai sensi degli articoli 1174 e/o 1231 del Codice della Navigazione ed ai sensi dell'art. 53 del Decreto Legislativo 171/05 e successive modifiche e integrazioni.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, che sarà pubblicata all'Albo di questo Ufficio, con diffusione/divulgazione, altresì, assicurata mediante:

- a) trasmissione a tutti gli altri Enti/Amministrazioni interessati;
- b) divulgazione a cura dei mezzi d'informazione;
- c) emissione di apposito Avviso ai naviganti;
- d) inserimento nel sito web istituzionale di questo Comando: www.pozzallo.guardiacostiera.it, alla voce "Ordinanze";
- e) invio a concessionari demaniali, cooperative di pesca, circoli nautici, porti turistici, operatori ed utenti portuali in genere, che hanno l'obbligo di esporla permanentemente, in luogo ben visibile dal pubblico e dall'utenza nonché di darne conoscenza al proprio personale.

Pozzallo, li 06.11.2013



IL COMANDANTE
C.F. (CP) A. TASSARA